

atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 32

(*Quorum deliberativi*)

1. Nel caso di società unipersonale, l'assemblea delibera con il voto favorevole del socio unico. Nel caso di società pluripersonale, l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, ad eccezione delle seguenti deliberazioni, per le quali sarà necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i $\frac{2}{3}$ del capitale sociale: le modificazioni dello statuto, la nomina, la sostituzione e la revoca dei liquidatori, i criteri di svolgimento della liquidazione, la revoca dello stato di liquidazione, la fusione, la scissione e la trasformazione della società.
2. Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
3. Per introdurre e/o modificare i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 cod. civ., è necessario il consenso

di tutti i soci.

4. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

5. Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'art. 2368, comma 3, cod. civ.

Art. 33

(Bilancio e utili)

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio è presentato ai soci o al socio unico entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggiore termine nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 cod. civ.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Art. 34

(Scioglimento e liquidazione)

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e, pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2482 ter cod. civ.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2473 cod. civ.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori, determinando:

- a) il numero dei liquidatori;

- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 35

(Disposizioni generali)

1. Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Firmato:

GIAMPAOLO BORELLA

ANGELO MAGNANI Notaio Sigillo